



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 19 maggio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bergamo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 88/2022 – Partecipazione a STP

L'Ordine di Bergamo, in relazione al Pronto ordini n. 31/2022, e in particolare all'ultimo paragrafo dove si evidenzia che "pur in assenza di specifiche disposizioni sul punto" chiede se sia corretta l'interpretazione per la quale la partecipazione al capitale di una STP di un'altra società non STP non rientra nei divieti previsti di cui all'Art. 10 c.6 Legge 183 12/11/2011 che recita testualmente: "La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti" ritenendo che il divieto riguardi solamente la partecipazione ad una società STP quali soci professionisti la quale non può partecipare ad altra STP per non eludere il divieto di unicità di partecipazione dei soci professionisti ad una sola STP.

Si osserva al riguardo come l'art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 precisi che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP; l'art. 6, comma 1, del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013 (Incompatibilità), precisa che l'incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.

Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso partecipare a più STP. Di talché, sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, considerato che, in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio professionista è consentita esclusivamente a una STP, regola prescritta nel menzionato art. 10, comma 6 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 e richiamata dall'art. 6, comma 1, del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013.

Alla luce di quanto sopra, la partecipazione a una STP da parte di società che non siano STP è consentita; tuttavia, ogni volta in cui una STP sia partecipata da una società costituita unicamente da soci che sono i professionisti della stessa STP, si renderà necessario effettuare valutazioni mirate rispetto al caso concreto, e finalizzate a verificare anche l'attività svolta dalla società socia della STP, nel rispetto della normativa vigente.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

